



# COMUNE DI CASTEL D'AZZANO

Provincia di Verona

N. 10 Reg. Delib. 12-04-2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2021.**

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di aprile alle ore 20:30 si è riunito in seduta ordinaria di Prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. A seguito di convocazione effettuata ai sensi del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e del decreto del Sindaco protocollo n. 6159 del 23.03.2020 si sono collegati in videoconferenza mediante applicazione *Google meet* il Sindaco e i seguenti Consiglieri comunali di cui il Vice Segretario Comunale Dott. Venturi Federica ha attestato la presenza mediante appello nominale in videoconferenza, come in appresso:

<b>PANUCCIO ANTONELLO</b>	<b>Presente</b>
<b>LIUZZI DONATO MASSIMILIANO</b>	<b>Presente</b>
<b>GASPARINI MONICA</b>	<b>Presente</b>
<b>COMPER ALBERTO</b>	<b>Presente</b>
<b>GUADAGNINI ELENA</b>	<b>Presente</b>
<b>BASALICO VALERIO</b>	<b>Presente</b>
<b>DOLCI ERICA</b>	<b>Presente</b>
<b>PASQUETTO CLAUDIO</b>	<b>Presente</b>
<b>CORRADI ALESSANDRO</b>	<b>Presente</b>
<b>BRONZATI EMANUELA</b>	<b>Presente</b>
<b>GIAROLA MICHELE</b>	<b>Presente</b>
<b>CANTON CALISTO</b>	<b>Presente</b>
<b>CALDANA PINO</b>	<b>Assente</b>
<b>MORANDINI VERONICA</b>	<b>Assente</b>
<b>FALZI SERGIO</b>	<b>Assente</b>
<b>TESTINI ALESSANDRO</b>	<b>Assente</b>
<b>BRAGGIO MIRIAM</b>	<b>Assente</b>

Tutti i suindicati partecipanti hanno dichiarato di non abbandonare la postazione per tutta la durata della seduta senza darne preventivo avviso al Vice Segretario.

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Comunale Dott. Venturi Federica. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Dott. Panuccio Antonello, SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

**Richiamata** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Visti** in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

*749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

*750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

*751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

*752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

*754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del*

*comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

*756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

*757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

**Preso atto** che ad oggi non è stato ancora approvato il decreto relativo al prospetto di cui sopra e non è pertanto disponibile sul Portale del federalismo fiscale;

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Richiamato** il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020 che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

**Visto** inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

*“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];*

**Richiamato** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

**Visto** il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 27, in data 26/03/1999 e modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 18/06/2020;

**Visto** il Regolamento per l’applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 09/06/2020;

**Vista** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all’adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

**Visto** il D.L. Sostegni, con il quale si proroga il termine di approvazione del bilancio al 30/04/2021;

#### DELIBERA

- 1) di approvare per l’anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

TIPOLOGIA	ALIQUTA	ALIQUTA
Aliquota ordinaria	0,86	-----
Immobili adibiti ad abitazione principale (A1-A8-A9) e relative pertinenze ( <i>una sola per ciascuna categoria C2, C6 e C7</i> )	0,40	€ 200,00
Immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta di primo grado residenti nel limite di una abitazione con pertinenze ( <i>una sola per ciascuna categoria C2, C6 e C7</i> ).	0,66	-----
Inoltre, l’art. 1 co. 10 della L. n. 208/2015 ha inserito nel co. 13 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, la lettera Oa) in virtù della quale la base imponibile è ridotta al 50% per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta (genitori e figli) stabilendo le condizioni di tale ulteriore		

agevolazione.		
Immobili categorie A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9 e/o relative pertinenze, aliquota applicata dalla seconda unità abitativa oltre l'abitazione principale	0,96	-----
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,10	-----
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,15	-----
Immobili che erano esentati dal pagamento della TASI fino al 2019	0	-----

- 2) che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**;
- 3) di prendere atto che il pagamento dell'IMU è previsto in due rate con scadenza: acconto 16 giugno 2021 e saldo 16 dicembre 2021;
- 4) di comunicare il presente provvedimento agli Uffici Ragioneria, Segreteria e Tributi per gli adempimento conseguenti.

Il Proponente – Consigliere delegato  
Canton Calisto

Punto n. 4 – Nuova imposta municipale propria (IMU) – Determinazione della aliquote anno 2021.

Relaziona il Consigliere Canton. Dall'anno scorso la nuova IMU è il risultato dell'accorpamento con la vecchia IMU e la TASI. Si confermano le aliquote dello scorso anno per mantenere gli equilibri di bilancio. Sottolinea la riduzione dell'aliquota per l'uso gratuito e l'ulteriore riduzione se il comodato gratuito è registrato all'Agenzia delle Entrate. Altri tipi di riduzione potevano essere immaginate, ma già a livello nazionale per il settore turistico e altre categorie è già stata prevista l'esenzione nel 2020, così anche per l'anno 2021.

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione del provvedimento:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Nuova imposta municipale propria (IMU) – Determinazione della aliquote anno 2021."

**CONSIDERATO** che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

**RITENUTO** di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;

**VISTI** i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Presenti e votanti n.12 consiglieri;

Con n. 12 voti favorevoli, esposti mediante votazione per appello nominale espresso da ognuno dei partecipanti alla videoconferenza

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Nuova imposta municipale propria (IMU) – Determinazione della aliquote anno 2021" che, in originale al presente verbale, si allega (sub-1) per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto, viene richiesta al Consiglio Comunale la votazione sulla immediata eseguibilità:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Presenti e votanti n.12 consiglieri;

Con n. 12 voti favorevoli, esposti mediante votazione per appello nominale espresso da ognuno dei partecipanti alla videoconferenza

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/2000.

\*\*\*\*\*

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2021.**

## *PARERE DI REGOLARITA' TECNICA*

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del servizio interessato esprime parere tecnico **Favorevole\*** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

\*per la motivazione indicata con nota:

*Castel d'Azzano 22-03-21*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Venturi Federica

# **PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2021.**

## *PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE*

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria esprime parere contabile **Favorevole\*** tenuto conto della copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

\*per la motivazione indicata con nota:

*Castel d'Azzano 22-03-21*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Venturi Federica



**Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ANNO 2021.**

Letto e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**Panuccio Antonello**

**IL VICE SEGRETARIO**  
**Venturi Federica**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.